



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

STAFF SINDACO
SEGRETERIA SINDACO

ORDINANZA N. 150 / 2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "CORONAVIRUS". - INTERDIZIONE AL PUBBLICO DELLE AREE GIOCO ATTREZZATE DI PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ PUBBLICA CON DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PIASTRE SPORTIVE POLIVALENTI, DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI FITNESS.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:

Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che all'art. 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*), commi 1 e 2, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale dispone che:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, applicabile all'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale e sia su quello locale;

Considerato che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitando - come previsto dalle afferenti disposizioni - ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Dato atto che, a seguito dell'interlocuzione con la Direzione Generale, che ha rappresentato la presenza di un tasso di contagi all'interno del Distretto Centro dell'ASL TO 3 più alto e rilevante a livello epidemiologico, con rischi di effetti negativi sulla possibilità delle strutture sanitarie di gestire la situazione;

Dato atto che con Ordinanza n. 106 del 17/03/2020 del Sindaco è stata disposta, per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione al pubblico, dalle ore 00,01 del 18 marzo 2020 sino al giorno 3 aprile 2020 ore 24,00 incluso di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica, aree cani e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco;

Visti il DPCM 10/04/2020 - con particolare riguardo alle lettere d) e) ed f) - e il DPGR n. 43 del 13/04/2020 - con particolare riguardo al punto 26) - con cui sono state prorogate l'interdizione e il divieto di accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, a far data dal 14/04/2020 fino al 03/05/2020;

Visto il DPCM 26/04/2020, che allo scopo di contrastare e trattenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha dato avvio a misure di cui alla cosiddetta “Fase 2”;

Visto il DPGR n. 50 del 02/05/2020 *Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il DL n. 33 del 16/05/2020 *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Visto il DPCM 17/05/2020;

Visto il DPGR n. 63 del 22/05/2020;

Rilevato necessario, in attesa di misure nazionali e regionali, prorogare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 106 del 17/03/2020 dalla data di esecutività della presente e fino a nuova disposizione sindacale

Richiamati il comma 4, dell'art. 50, del Dlgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. la permanenza dell'interdizione e il divieto di accesso e utilizzo al pubblico, dalle ore 00,01 del 29 maggio 2020 sino nuova disposizione (fatte salve eventuali proroghe, nel rispetto delle disposizioni di legge), di **tutte le aree gioco site nei giardini di proprietà pubblica, vietando altresì l'uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness presenti**, fatto salvo che le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica sono aperti al pubblico, nel rispetto delle disposizioni dei decreti summenzionati.
2. Di demandare ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente Ordinanza la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia Torino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Lì, 28/05/2020

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)